

TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE FALLIMENTARE UFFICIO DI CATANIA

Il Collegio composto dai seguenti Magistrati:

dott. Mariano Sciacca	Presidente
dott. Fabio Letterio Ciraolo	Giudice
dott. Alessandra Bellia	Giudice rel.

nel procedimento iscritto al n. r.g. . 2025/30-1/

promosso da

P.IVA

con il ministero dell'avv.

ricorrente

e nei confronti di

p.iva

resistente

ha emesso il seguente

DECRETO

Il ricorso per la dichiarazione di apertura della sola liquidazione giudiziale, proposta nei confronti di
, depositato da
riguarda un credito di euro 56.793,82 (v. pag. 2 del ricorso), recato dai
titoli giudiziali in atti meglio specificati.

In diritto, si precisa che l'art. 121 CCI prescrive che *“Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”*.

Tuttavia, gli artt. 42, commi 1 e 2, 367, commi 3 e 6, e 41, comma 6, CCI prevedono l'acquisizione officiosa di informazioni presso le banche dati pubbliche, non sfuggendo come l'art. 367 CCI contempli anche quella stessa documentazione che l'art. 41, comma 4, CCI fa carico al debitore di depositare con la propria costituzione e come l'acquisizione officiosa di informazioni possa riguardare direttamente anche quelle *“rilevanti per la sussistenza dei requisiti eccedenti quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d)”*.

Ne viene che i poteri officiosi si sovrappongono all'attività probatoria della parte interessata (il debitore) da assolversi nei limiti di cui all'art. 41, comma 4, cit., doppiandola in un certo modo e

andando ben oltre (per ampiezza) i confini di quest'ultima, e attingono, tra l'altro, l'accertamento dei requisiti dimensionali dell'impresa nei cui confronti venga chiesta l'apertura della liquidazione giudiziale

Il citato art. 121 CCI va, quindi, letto nel complessivo quadro normativo che traccia l'istruttoria del procedimento unitario, in particolare allorquando questa concerna la domanda di apertura della liquidazione giudiziale. Sebbene il detto articolo possa ricordare l'art. 1, comma 2, L.F. (ma con una doppia negazione dovuta al combinato disposto con l'art. 2, comma 1, lett. d, CCI), il medesimo non può essere inteso e interpretato allo stesso modo, a fronte del nuovo e diverso contesto in cui si inserisce, e ciò per le seguenti considerazioni.

Le modalità di accertamento dei requisiti dimensionali nell'alveo del procedimento unitario vanno guardate in coerenza alla *ratio* complessiva del codice della crisi e, in particolare, all'unitarietà del procedimento volto all'introduzione dei vari istituti e alla relativa legittimazione (soprattutto in capo al debitore e ai creditori), unitarietà che ha l'evidente scopo di valorizzare la pluralità degli istituti funzionali alla risoluzione della crisi e alla gestione dell'insolvenza anche con riguardo alle imprese minori (a differenza di quanto accadeva sotto il vigore della legge fallimentare), non potendosi obliterare la finalità, anche mediante tale unica via procedimentale, di giungere all'individuazione, attraverso il contraddittorio e gli accertamenti officiosi, dell'istituto più adatto che si attagli alle caratteristiche reali dell'impresa in crisi o (per quello che qui più interessa) insolvente.

Ed è indubbio che la liquidazione giudiziale sia alternativa ad altra procedura in termini di incompatibilità ed esclusione con riguardo alle imprese minori, avendo il legislatore previsto in siffatti casi che la procedura liquidatoria debba essere quella della liquidazione controllata, in assenza nel codice della crisi di una disposizione che, analogamente all'art. 2545 terdecies c.c. (che riguarda il rapporto tra fallimento – ora liquidazione giudiziale – e liquidazione coatta amministrativa), preveda, dinanzi a una medesima situazione di insolvenza, l'alternatività in termini solo temporali tra tali procedure concorsuali meramente liquidatorie (cioè tra liquidazione giudiziale, da un lato, e liquidazione controllata, dall'altro).

Ecco che appare ragionevole ritenere che l'art. 121 CCI, lungi dal porre a carico del debitore un onere probatorio pieno e gravoso equiparabile a quello prescritto dall'art. 1, comma 2, L.F., vada meglio inteso come volto a delimitare l'ambito di applicazione della liquidazione giudiziale agli imprenditori che “*non dimostrino*”, nel senso che non palesino (ergo: non presentino) “*il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d)*”, cioè nei cui confronti emerga il fatto positivo del superamento delle soglie in esame, anche all'esito degli accertamenti officiosi che concernono direttamente anche tale profilo, potendosi al riguardo prescindere dall'eventuale insufficiente (o assente) attività probatoria svolta sul punto dal debitore.

Ciò è reso palese dalle modalità di formulazione del comma 6 dell'art. 367 CCI, il quale include le soglie tra gli aspetti da accertare *ex officio*, nel senso che nel procedimento unitario vanno acquisite anche tutte le informazioni “*detenute dalle altre pubbliche amministrazioni individuate dal Ministero della giustizia*” che comprovino in capo all'impresa la “*sussistenza dei requisiti eccedenti quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d)*”.

Diversamente opinando, l'ampia e penetrante istruttoria officiosa prevista per legge nel procedimento unitario che riguardi una domanda di apertura della liquidazione giudiziale rimarrebbe sostanzialmente priva di senso logico, dinanzi al dato per cui l'alternatività e l'incompatibilità tra

liquidazione giudiziale e liquidazione controllata, dovendo accedersi all'una o all'altra a seconda che l'impresa presenti il superamento, o meno, delle soglie di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCI, trova conferma, in tema di liquidazione controllata, nell'art. 25 quinquies CCI, il quale, nel definire le "Imprese sotto soglia" fa riferimento all'imprenditore commerciale e agricolo *"che presenta congiuntamente i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d)"*.

Discende che, anche laddove il creditore, pur legittimato a presentare domanda di apertura dell'alternativa procedura della liquidazione controllata, presenti domanda di apertura della sola liquidazione giudiziale, quest'ultima (come la prima in presenza di domanda) può essere dichiarata solo ove in effetti se ne riscontrino i relativi presupposti sulla base degli elementi valutativi acquisiti, dovendo, comunque e pur sempre, nel procedimento unitario individuarsi l'unica procedura liquidatoria (secondo la *ratio* del codice della crisi) diretta a gestire l'insolvenza dell'impresa nel caso concreto.

A differenza del passato e di quanto accadeva per il fallimento, non può, perciò, sostenersi che la liquidazione giudiziale sia procedura elettiva per proprie caratteristiche.

Deve, così, escludersi che dall'equivalenza terminologica indicata nell'art. 349 CCI tra fallimento e liquidazione giudiziale, stabilita ivi per regolare gli effetti a valle prodotti dall'esito dell'apertura della procedura liquidatoria o i rapporti tra questa e altre procedure diverse da quelle disciplinate dal D.L.vo n. 14/2019, possa conseguire anche un'equipollenza tra fallimento e liquidazione giudiziale quanto ai relativi presupposti di apertura, giacché appare subito chiaro come il fallimento, nel previgente quadro normativo, non trovasse applicazione, ad esempio, per le imprese minori e meramente agricole e come, a fronte di ciò, fosse privo di alternative analoghe. E' in quest'ottica che deve leggersi lo stringente onere probatorio in ordine alle soglie dimensionali previsto dall'art. 1 della legge fallimentare.

Questo Tribunale ritiene di non condividere, al riguardo, la recente pronuncia della Corte di appello di Catania in fattispecie analoga (sentenza n. 949/2024, del 10/06/2024), secondo cui l'interpretazione sopra offerta in presenza dell'incertezza *"sulla presenza dei predetti requisiti"* condurrebbe *"al risultato abnorme di premiare non solo l'imprenditore insolvente contumace ma soprattutto quello che ha (colpevolmente) omesso il deposito dei bilanci negli ultimi tre anni o, come nel caso in esame, "la ditta in epigrafe generalizzata" che sulla base delle informazioni ricevute dall'Agenzia delle Entrate "non ha presentato dichiarazioni dei redditi nell'ultimo triennio"'*.

E infatti, le decisioni assunte da questo Tribunale nei precedenti analoghi non si pongono in termini di *"incertezza"* in ordine ai requisiti per l'apertura della liquidazione giudiziale, ma in termini di non sussistenza dei requisiti eccedenti quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), sulla base degli elementi valutativi suscettibili di acquisizione in ambito procedimentale. Inoltre, non si riscontra, secondo codice della crisi e relativa *ratio*, alcun *"risultato abnorme di premiare non solo l'imprenditore insolvente contumace ma soprattutto quello che ha (colpevolmente) omesso il deposito dei bilanci negli ultimi tre anni o (...) "non ha presentato dichiarazioni dei redditi nell'ultimo triennio"'*, atteso che il medesimo creditore che propone ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale è, del pari, legittimato a presentare ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata sub art. 268, comma 2, CCI, la quale è suscettibile di essere dichiarata in presenza della relativa domanda e ove vi sia interesse pubblico a ciò. E in tale contesto non è ultroneo evidenziare come il codice della crisi abbia delineato, in uno ai principi di alternatività tra le procedure

concorsuali liquidatorie, anche i limiti di una tale alternatività, posto che il legislatore ha escluso l'interesse pubblico all'apertura della procedura liquidatoria al di sotto di determinate soglie di indebitamento, in particolare per le imprese "maggiori" nel caso in cui abbiano debiti scaduti e non pagati inferiori agli euro trentamila e per le imprese "minori" nel caso in cui abbiano debiti scaduti e non pagati inferiori agli euro cinquantamila.

Vale a dire che la questione non va, ad avviso del Tribunale, posta secondo prospettiva premiale o meno, ma esaminata in ossequio alla volontà legislativa (da evincersi in un quadro normativo totalmente mutato rispetto alla legge fallimentare) che, nella legittimazione anche dei creditori a presentare le rispettive domande, impone la scelta (per come più volte dianzi affermato) della procedura più adatta al caso concreto secondo soglie dimensionali per patrimonio, ricavi e indebitamento dell'impresa, tenuto anche conto della condizione da soddisfarsi per l'apertura di ciascuna procedura consistente nelle soglie minime dei debiti scaduti e non pagati rispettivamente previste, al di sotto delle quali risulta preclusa, per legge, l'indagine sull'insolvenza per carenza di interesse pubblico all'apertura della procedura concorsuale.

Nella specie e per quanto concerne l'esposizione debitoria all'attualità, le informazioni acquisite in atti (v. note dell'INPS, dell'agente della riscossione e dell'Agenzia delle Entrate) evidenziano solo debiti esattoriali, comprensivi di accessori, per un ammontare complessivo pari a euro 69.345,67.

I superiori crediti, in uno a quello dedotto da parte ricorrente, restituiscono un'esposizione debitoria complessiva qui accertata ben al di sotto degli euro 500.000,00 previsti dall'art. 2, lett. d), n. 3), CCI.

In assenza di bilanci e tenuto conto delle risultanze delle dichiarazioni fiscali per le annualità che qui rilevano, non emerge neanche il superamento, nelle tre annualità di riferimento, delle altre soglie (art. 2, lett. d, nn. 1 e 2, CCI).

Sulla base di tutti gli elementi valutativi in questa sede acquisiti non si riscontra in capo alla resistente la sussistenza dei requisiti eccedenti quelli di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCI, non emergendo che questa abbia superato, nell'esercizio dell'impresa, almeno una delle dette soglie, rispettivamente, all'attualità (per l'esposizione debitoria) e nel triennio che qui rileva (per la altre).

La domanda di apertura della liquidazione giudiziale va, pertanto, rigettata.

Nulla sulle spese, a fronte della non costituzione della resistente.

P.Q.M.

Rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale.

Così deciso in Catania all'esito della Camera di Consiglio del 21/03/2025

IL Presidente

Mariano Sciacca